

N. 2154

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANFREDI, DE ANNA, TRAVAGLIA,
PIANETTA, SCOPELLITI, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, BETTAMIO
e PELLICINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1997

Nuove norme riguardanti i sovraccanoni derivati da concessioni di derivazione d’acqua per la produzione di forza motrice

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 27 dicembre 1953, n. 959, aveva istituito i bacini imbriferi montani, favorendo nel loro ambito la costituzione di consorzi di comuni, al fine di gestire al meglio i sovracaroni versati dalle concessionarie di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica, in particolare l'ENEL, quale indennizzo per le servitù imposte appunto sui suoli dei comuni stessi.

La legge si è dimostrata iniqua nei confronti di quei comuni che non hanno voluto consorziarsi, in quanto i sovracaroni dovuti agli stessi sono gestiti dal Ministero dei lavori pubblici, con una procedura burocratica che comporta ritardi inaccettabili nell'erogazione degli stessi ai comuni interessati: ciò a differenza della procedura prevista per i consorzi, i quali ricevono direttamente dalle concessionarie i sovracaroni loro spettanti.

Si aggiunga che le disposizioni dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernenti la costituzione della tesoreria unica, valgono anche per tali introiti comunali, che invece non sono a rigor di termini proventi pubblici e quindi non dovrebbero soggiacere a tale normativa.

In conclusione è quindi ormai indilazionabile per mano a una revisione radicale della normativa in materia, allo scopo di riconoscere ai comuni autonomia decisionale che non può essere ulteriormente conculcata anche in questo campo, come purtroppo ancora in molti altri.

Il presente disegno di legge, abrogando la legge 27 dicembre 1953, n. 959, si ripromette all'articolo 1 di confermare peraltro l'onere dei sovracaroni a carico dei concessionari di grandi derivazioni d'acqua e di confermare altresì la costituzione dei bacini imbriferi montani, ai soli fini dell'individuazione dei comuni cui devolvere i sovracaroni.

Esso delega inoltre, all'articolo 3, al Ministro dei lavori pubblici la competenza a definire entità, decorrenza e aggiornamento annuale dei predetti sovracaroni, mentre all'articolo 4 prevede la possibilità che i sovracaroni siano sostituiti da fornitura gratuita di energia elettrica.

All'articolo 5 è prevista la possibilità dei comuni di consorziarsi ai fini della presente legge, ma a titolo volontario, e all'articolo 6 prescrive infine che i sovracaroni siano comunque corrisposti direttamente ai comuni o ai consorzi e che non ci sia vincolo di deposito in tesoreria unica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito dei perimetri imbriferi montani, di cui all'articolo 2, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvate con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione.

Art. 2.

1. Al fine di individuare i comuni ai quali riconoscere i sovracanoni di cui alla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici definisce la perimetrazione dei bacini imbriferi montani.

Art. 3.

1. L'entità del sovracanone di cui all'articolo 1, la sua decorrenza e le modalità di versamento sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che provvede anche all'aggiornamento annuale del sovracanone stesso, sentiti la conferenza dei comuni inclusi nei bacini imbriferi montani, le società concessionarie e il consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 4.

1. I comuni possono stabilire la sostituzione del sovracanone, previsto dalla pre-

sente legge, fino alla concorrenza di esso, con la fornitura diretta di energia elettrica da parte della società concessionaria.

Art. 5.

1. I comuni, compresi nei bacini imbriferi montani di cui all'articolo 2, possono liberamente consorziarsi, senza peraltro vincolo di obbligatorietà. I consorzi sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 6.

1. I sovracanonici, di cui alla presente legge, sono corrisposti dalle società concessionarie direttamente ai comuni senza vincolo di deposito in tesoreria unica entro l'esercizio successivo a quello nel quale sono maturati.

2. In caso di mancato versamento entro il termine fissato, dovrà essere corrisposta una sovrattassa in ragione del 15 per cento per ogni tre mesi di ritardo.

Art. 7.

1. La legge 27 dicembre 1953, n. 959, è abrogata.